



Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali (RS 817.022.104)

Spiegazioni

Commento alle modifiche

Art. 2 cpv. 2 lett. i e art. 13

I presenti articoli sono abrogati. I pazienti diabetici non necessitano di un'alimentazione diversa rispetto alle altre persone. Già nel 2002, in occasione dell'83^a riunione della Commissione federale per l'alimentazione COFA, si è deciso che le persone diabetiche non necessitano di una dieta diversa. A questi soggetti si raccomanda di seguire un'alimentazione conforme alla piramide alimentare, ricca di carboidrati e fibre contenute in verdura, frutta, cereali, legumi e latticini parzialmente scremati. Non è stato invece possibile stralciare gli articoli, data l'importanza della caratterizzazione del valore nutritivo per le persone diabetiche. Quando si afferma che un alimento è adatto alle persone diabetiche, si forniscono indicazioni sulla salute soggette all'obbligo di una dichiarazione nutrizionale. Con le novità in materia di indicazioni sulla salute è possibile tenere conto delle esigenze delle persone diabetiche.

Art. 2 cpv. 2 lett. v e art. 23

Nell'ambito dell'adeguamento della valutazione e della denominazione delle bevande energizzanti alle prassi commerciali nei Paesi membri dell'Unione europea e dunque per eliminare gli ostacoli al commercio, l'attuale descrizione di questi prodotti come alimenti speciali (art. 23 dell'ordinanza sugli alimenti speciali) viene integrata nelle bevande pronte di cui all'articolo 33 dell'ordinanza sulle bevande analcoliche (RS 817.022.111).

L'articolo 2 capoverso 2 lettera v e l'articolo 23 sono pertanto abrogati.

Art. 4 cpv. 3

L'articolo 4 capoverso 3 è completato con gli «integratori alimentari». Dal punto di vista strettamente giuridico, l'ordinanza attualmente in vigore definiva «dietetici» anche gli integratori alimentari, il che non ha alcun senso dal punto di vista scientifico e attribuisce ai prodotti un valore che non hanno. Oltretutto, un'indicazione del genere violerebbe pertanto il divieto d'inganno.

Art. 23

Il vigente articolo 23 sulle bevande speciali contenenti caffeina sarà inserito nell'articolo 33 dell'ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche. L'articolo 23 dell'ordinanza sugli alimenti speciali disciplinerà i prodotti arricchiti con steroli/stanoli vegetali per influire sui livelli di colesterolo. Le relative indicazioni sulla salute ammesse sono riprese nell'allegato 8 dell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr; RS 817.022.21). Sono tuttavia obbligatorie alcune indicazioni per questi prodotti conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011¹ del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel nostro sistema questo tipo di alimenti non costituisce una derrata alimen-

¹ GUL 304 del 22.11.2011

tare destinata al consumo generale e pertanto le disposizioni specifiche sono state inserite in questo nuovo articolo. Il vantaggio è che ora per questi prodotti decade l'obbligo di autorizzazione.

Allegato 12

Nel quadro dell'aggiornamento dell'allegato 12 dell'ordinanza sugli alimenti speciali sono state aggiunte 4 nuove sostanze, si sono raggruppati gli aminoacidi in un'unica sezione e ordinato alfabeticamente l'elenco delle sostanze.

La razione giornaliera massima di L-arginina è stata aumentata da 2 a 2,5 g. Questo nuovo valore è stato fissato sulla base della perizia dell'EFSA (EFSA Journal 2011; 9[4]:2051).

Le sostanze L-cisteina, L-tirosina, acido linoleico coniugato e L-citrullina sono state aggiunte all'allegato 12. Le dosi massime di L-tirosina (EFSA Journal 2011; 9[6]:2270) e di acido linoleico coniugato (EFSA Journal 2010; 8[5]:1601) sono state fissate sulla base della perizia dell'EFSA. Le dosi massime di L-citrullina e di L-cisteina sono state determinate sulla base della perizia dell'UFSP.

L'aggiunta di queste dosi massime consente all'industria di immettere sul mercato alimenti di complemento contenenti queste sostanze senza bisogno di un'autorizzazione.

I requisiti, la menzione ammessa e le condizioni relative alla creatina sono stati armonizzati con l'Unione europea (documento di lavoro relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite [«Articolo 13 elenco»] – 12.09.2011, Commissione europea).

Allegato 13

Alla tabella è stata aggiunta una frase introduttiva, in base alla quale l'impiego di nuovi oli da aggiungere agli alimenti acidi grassi specifici deve rispettare le dosi giornaliere previste dall'ordinanza del DFI concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti (RS 817.022.105).

All'elenco delle sostanze ammesse per gli integratori alimentari sono stati aggiunti: CLA (acido linoleico coniugato), OPC (procianidini oligomeric), beta-glucani ecatechine e EGCG.

Allegato 14

Alla tabella è stata aggiunta una frase introduttiva, in base alla quale l'impiego di nuovi oli per aggiungere agli alimenti acidi grassi specifici deve rispettare i requisiti previsti dall'ordinanza del DFI concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti.

Il regolamento (UE) n. 1161/2011² è stato recepito e all'allegato sono state aggiunti i composti autorizzati fosfato di ammonio ferroso, sodio ferrico EDTA, solfato di sodio e solfato di potassio.

Il testo «*soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali*» è stato eliminato per la sostanza L-citrullina.

Con la decisione³ della Commissione del 12 ottobre 2009 che autorizza l'immissione sul mercato di un estratto lipidico del krill antartico *Euphausia superba* quale nuovo ingrediente alimentare secondo il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2009/752/CE)⁴, si è autorizzato nell'UE l'olio di krill come nuovo ingrediente alimentare, per esempio negli integratori alimentari e negli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. L'olio di krill è stato dunque aggiunto come possibile fonte di DHA ed EPA.

Inoltre sono stati elencati i composti autorizzati per le sostanze nuove inserite nell'allegato 13.

La sostanza acido linoleico coniugato è stata aggiunta alla categoria 4 dell'allegato 14.

Nel presente allegato, sono stati inoltre corretti alcuni errori verificatisi nelle revisioni precedenti.

² GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29–30

³ GU L 268 del 13.10.2009, pag. 33–34

⁴ GU L 268 del 13.10.2009, pag. 33

Allegato 15

Questo allegato è abrogato.